REGOLAMENTO (CE) N. 850/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1997

relativo ad una modifica del regolamento (CE) n. 529/97, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento tenero e il frumento duro di qualità, da un lato, e il frumento duro dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94 [2], ha stabilito le disposizioni applicabili alle importazioni nel quadro del contingente; che si è constatato che non vi è concordanza tra i termini di trasformazione del frumento importato ivi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino e rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1; che è necessario quindi modificare il regolamento (CE) n. 529/97 per correggere tale incongruenza; che inoltre, alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro di tale contingente;

considerando che il regolamento (CE) n. 2228/96 della Commissione, del 21 novembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 [3] ha stabilito le disposizioni che disciplinano le importazioni nel quadro del contingente; che, per le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° gennaio 1996 e la data dell'entrata in vigore del regolamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma gli operatori interessati hanno la facoltà di chiedere il rimborso del dazio pagato; che le domande di rimborso presentate vertono su una quantità di 43 143 tonnellate; che per la campagna 1996/1997 resta quindi da importare nel quadro di tale contingente una quantità di 6 857 tonnellate e, di conseguenza, è necessario aprire l'importazione per tale quantitativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 529/97, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su presentazione della prova che il frumento in questione è stato trasformato entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in uno degli stabilimenti indicati nell'impegno scritto del richiedente e sempreché il prodotto importato sia conforme ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cauzione che garantisce l'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svincolata per il prodotto a cui si riferisce la prova. Qualora dall'esito dell'analisi di cui all'articolo 5 risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, il frumento viene classificato secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1249/96. In tal caso, l'importo del dazio all'importazione in vigore per il frumento della qualità di cui trattasi, maggiorato di 5 ECU/t, è detratto a titolo di dazio all'importazione dalla cauzione di cui all'articolo 1. Il saldo viene svincolato.»

Articolo 2

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per:

— frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 529/97 e

— frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 529/97.

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di apertura.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 100 000 tonnellate di frumento duro e 100 000 tonnellate di frumento tenero.

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.
[3] GU n. L 298 del 22. 11. 1996, pag. 8.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 529/97.

Articolo 3

1. Il termine per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %, come previsto dal regolamento (CE) n. 2228/96, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade il trentesimo giorno successivo a tale data.

2. La quantità complessiva che può essere importata conformemente al presente articolo ammonta a 6 857 tonnellate.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2228/96.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione